



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel:091/7402305 – fax:091/7402478
e-mail:segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo **29/07/2015** prot. n. **600144/USG**

Responsabile del procedimento: Funzionario amm. vo Dott.ssa M.C. Scalia
e-mail:m.c.scalia@comune.palermo.it

OGGETTO: Autorità Nazionale Anticorruzione – *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”* (procedimento per le violazioni degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni previste dagli artt. 14 e 22 del decreto sulla trasparenza) – Nota informativa .

E mail

Al Responsabile per la Trasparenza

Al Responsabile per la Pubblicazione.

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del C.C.

Ai Sigg. Assessori

Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Ai Sigg. Presidenti di Circoscrizione

Ai Sigg. Consiglieri di Circoscrizione

Al Nucleo di Valutazione.

Ai Sigg. Dirigenti

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipate ed Enti di diritto privato controllati

In relazione a quanto in oggetto, preme preliminarmente ribadire come la trasparenza dell’attività amministrativa – da attuarsi secondo le previsioni di cui al D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33¹ mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle stesse – costituisca una delle misure individuate dal legislatore nazionale ai fini della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione².

¹ Recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

² Cfr. art. 1, comma 15 della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Fra i dati e i documenti sottoposti agli obblighi di pubblicazione ai sensi del citato D.Lgs. n. 33/2013 sono inclusi, com'è noto, anche le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, nonché i dati relativi agli enti vigilati e agli enti di diritto privato di controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato.

Al riguardo, l'art. 14 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”) del citato decreto sulla trasparenza dispone:

“Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio”.

Inoltre, il successivo art. 22 (“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”) prevede:

“Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

- a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
- b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
- c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;*

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma

Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate”.

Le violazioni degli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui ai suddetti articoli sono disciplinate dall'art. 47 ("Sanzioni per casi specifici") del medesimo decreto che al riguardo dispone:

“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.

A tal proposito, si rammenta che la recente delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 10 del 21 gennaio 2015 ha individuato la medesima Autorità quale soggetto competente all'avvio del procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2, individuando altresì nel Prefetto del luogo in cui ha sede l'amministrazione o l'ente in cui siano state riscontrate le violazioni, l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni definitive.

In ragione di quanto sopra, si ritiene di dovere segnalare alle SS.LL, che nella seduta dello scorso 15 luglio 2015 l'ANAC ha approvato il *Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* (pubblicato sul sito ANAC in data 23/07/2015).

Il suddetto regolamento, del quale si raccomanda l'integrale lettura, disciplina il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione, da parte dell'ANAC, delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 – ed ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.

689³ e della suddetta Delibera ANAC n. 10/2015 – attribuendo, fra l’altro, al responsabile per la trasparenza, quale soggetto individuato da ciascuna amministrazione *ex art. 43* del medesimo decreto per vigilare sull’osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, nuovi specifici adempimenti.

Al riguardo si evidenzia l’obbligo di attestare, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, all’ ANAC, su richiesta della stessa, “*se l’inadempimento sia dipeso dall’omessa comunicazione da parte del titolare dell’incarico ovvero sia riconducibile ad altre circostanze da indicare specificatamente*”. (**art.4**)

Analogamente, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 47, comma 2 del D. Lgs. 33/2013, il responsabile per la trasparenza deve attestare, “*il nominativo del responsabile della violazione, ossia il soggetto che in base alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, od altro atto organizzativo interno, è responsabile dell’omessa pubblicazione*”.

L’Autorità prevede altresì che “*Ove non fosse attestato alcun nominativo “... si presume la responsabilità del Responsabile per la trasparenza (...) Qualora la omessa pubblicazione dei dati (...) dipenda dalla mancata comunicazione degli stessi da parte degli amministratori societari, il R.T. è tenuto altresì ad attestare i nominativi degli amministratori societari inadempienti...*” (**art. 7, comma 1**)

In entrambi i casi il Responsabile per la trasparenza, nel fornire il dovuto riscontro alle richieste da parte dell’ANAC, trasmette contestualmente alla stessa anche l’indirizzo PEC o altro recapito del titolare dell’incarico politico o del responsabile della violazione e/o dell’amministratore societario, necessari ai fini della notifica della contestazione.

Ove tali dati non fossero indicati, le notifiche ai soggetti inadempienti sono effettuate dal Responsabile per la trasparenza. (**art. 10**).

Nel rinviare ad un puntuale lettura, da parte delle SS.LL. tutte in indirizzo, delle disposizioni contenute nel testo regolamentare in argomento, che alla presente si allega in copia, si confida nella corretta applicazione delle prescrizioni ivi contenute.

Distinti saluti

*Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall’Acqua*

³ Recante: “*Modifiche al sistema penale*”.